

REGIONE EMILIA ROMAGNA

ATTO DEL DIRIGENTE DETERMINAZIONE
N. 005050 DEL 16/06/1997

16/06/97
ORIGINALI



1998



1998

PROTOCOLLO GBO/97/14083 DEL 11/06/1997
ASSESSORATO TERRITORIO. PROGRAMMAZIONE E AMBIENTE.

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

FUNZIONARIO ESTENSORE CASONI SILVANO

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DELLA SORGENTE DI
ACQUA MINERALE DENOMINATA "SACRAMORA", SITA IN TERRITORIO
DEL COMUNE DI RIMINI, PROVINCIA DI RIMINI.

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO:
ARTICOLARITA': SENZA CONTR. CCARER

PROPONENTI

ESP.REGOLARITA' TECNICA MANIERI GIOVANNI

DATA 17/06/97

ESP.PARERE LEGITTIMITA' DOTT. CARBONI ENRICO

DATA 23/06/97

AUTORITA' EMANANTE: DIRETTORE GENERALE BARILLI ING. ROBERTO

SENZA ALLEGATI

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell' ART. 17 comma 31, 32
della Legge 15 maggio 1997 n. 127

PER DI APPROVAZIONE PREVISTO

00620 ATTO DELL'ASSESSORE O DIRIGENTE SENZA CONTR. PREVENTIVO RAG. - S.C.

DETERMINAZIONE N.005050

BOLOGNA 16/06/1997

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DELLA SORGENTE DI ACQUA MINERALE DENOMINATA "SACRAMORA", SITA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI RIMINI, PROVINCIA DI RIMINI.

Prot. n. (GBO/97/14083)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AREA AMBIENTE

Vista la legge regionale 17 agosto 1988, n. 32, Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo e 1 febbraio 1990, n. 8;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, la legge 7 novembre 1941, n. 1360 e il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, Disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale;

Visti il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, il R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 e la L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, in ordine al vincolo per scopi idrogeologici;

Visto il R.D. 2 novembre 1933, n. 1579, che riserva al Demanio dello Stato il diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-jodiche scaturenti nel territorio nazionale;

Viste le leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, la L.R. 1 agosto 1978, n. 26 e la legge 8 agosto 1985, n. 431, in ordine alla tutela di zone di particolare interesse ambientale;

Visti la legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, la legge 19 marzo 1990, n. 55, la legge 17 gennaio 1994, n. 47 e il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, Disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1972 "Trasferimento delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere alla Regione Emilia-Romagna";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 1985, n. 219, in ordine alle competenze dei Servizi

provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Risorse Forestali in materia di acque minerali e termali;

Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896, relativa alle risorse geotermiche;

Vista la legge regionale 9 settembre 1987, n. 28, per la pubblicazione degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Vista la legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 e la legge 6 dicembre 1991, n. 394, in ordine alle aree naturali protette;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge regionale 6 settembre 1993, n. 32, Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, in materia di tasse sulle concessioni regionali;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 "Revisione acque minerali";

Vista la legge regionale 19 novembre 1992, n. 41, Disciplina della dirigenza regionale, come modificata dalla legge regionale 4 agosto 1994, n. 31, Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n. 1338, che approva il piano territoriale paesistico regionale e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, in materia di controllo sugli atti amministrativi delle regioni;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale 15 febbraio 1995, n. 361, 4 luglio 1995, n. 2541 e 30 aprile 1996, n. 861, in ordine alle attribuzioni alla Direzione Generale Ambiente delle funzioni amministrative esercitate dalla Giunta medesima in materia di acque minerali e termali dal riguardo minerario;

Vista la propria determinazione 12 dicembre 1995, n. 7793, sui diritti proporzionali per la ricerca e la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali;

Vista la Delibera della Giunta Regionale 10 novembre 1992, n. 5345, controllata senza rilievi dalla Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Emilia-Romagna in data 11 dicembre 1992, prot. n. 9620-6801, con la quale la concessione di coltivazione della sorgente di acqua minerale denominata "Sacramora", sita in territorio del comune di Rimini, (RN) dell'estensione di 57 ettari - originariamente rilasciata per la durata di 10 anni al Dott. Giovanni Antonio Cottarelli Gallina, con decreto del Prefetto della Provincia di Forlì n. 33407 in data 9 ottobre 1956, poi trasferita ed intestata con D.M. 15 ottobre 1963 alla Società Fonte Sacramora S.p.A. con sede in Bologna, Via Clavature n. 22 e successivamente reintestata alla Società Sacramora S.p.A. con sede in Viserba di Rimini, Via Popilia n. 97 con decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 aprile 1984, n. 382 - è stata confermata fino alla sua naturale scadenza dell'8 ottobre 1996;

Vista l'istanza 28 maggio 1996, con la quale la Società Sacramora S.p.A. con sede in Viserba di Rimini, Via Popilia n. 97, c.f. 00126540400, chiede che le venga rinnovata la concessione in argomento per la prosecuzione dell'attività intrapresa;

Sentite le Amministrazioni provinciale di Rimini e comunale di Rimini (RN);

Visti il rapporto del Responsabile del Servizio provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Rimini 9 aprile 1997, n. 5528, la documentazione di merito prodotta a corredo dell'istanza, nonchè gli atti dell'istruttoria eseguita dal Servizio medesimo, nel corso della quale non sono state prodotte opposizioni od osservazioni;

Considerato che:

- la Ditta concessionaria ha correttamente adempiuto agli obblighi previsti nei succitati atti di concessione ed ha altresì provveduto ad adeguare la concessione stessa alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 32/88 sopracitata;
- il programma di coltivazione prevede la prosecuzione dell'attività estrattiva per la produzione e la utilizzazione dell'acqua minerale in questione;
- l'attività svolta nell'ambito della concessione non ha alterato le condizioni ambientali ivi esistenti e che dalla continuazione dell'attività medesima è

improbabile possa derivare pregiudizio alla salvaguardia dell'attuale assetto idrogeologico ed ambientale della zona;

- la Ditta istante possiede i requisiti tecnici ed economici per proseguire l'attività volta alla più ampia valorizzazione della concessione;

Ritenuto che sussistano i presupposti per il rinnovo per 30 anni della concessione, fatti salvi i diritti dei terzi e le altre eventuali autorizzazioni;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Normative e Controlli Ing. Giovanni Manieri, e dal Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, Dott. Enrico Carboni, in merito, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.2 della deliberazione della Giunta regionale n. 2541/1995 sopracitate;

D E T E R M I N A

- 1 - La concessione di coltivazione della sorgente di acqua minerale denominata "Sacramora", sita in territorio del comune di Rimini, (RN), di cui è titolare fino all'8 ottobre 1996 la Società Sacramora S.p.A., con sede in Viserba di Rimini, Via Popilia n. 97, c.f. 00126540400, in base alla determinazione di conferma 10 novembre 1992, n. 5345, in narrativa citata, è rinnovata a favore della Società medesima, per la durata di 30 (trenta) anni, fino al 7 ottobre 2026;
- 2 - L'area della concessione, dell'estensione di 57 ettari, è descritta nel verbale e nel piano topografico di delimitazione che formano parte integrante del decreto del Prefetto della Provincia di Forlì 9 ottobre 1956 n. 33401, sopraindicato, che si intendono qui integralmente trascritti;
- 3 - La Ditta titolare della concessione è tenuta:
 - a) ad esercitare direttamente l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e ad attenersi al progetto di coltivazione sopracitato; le varianti al progetto devono essere autorizzate dall'Amministrazione;
 - b) ad inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio provinciale

Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Risorse Forestali di Rimini:

1. un rapporto sul procedimento dei lavori e sui risultati ottenuti, nonchè sull'andamento generale della propria industria;
 2. il programma dei lavori per l'anno successivo, di cui al R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347, convertito nella legge 25 gennaio 1937, n. 218;
- c) a mantenere in perfetto stato di funzionamento gli strumenti per la misurazione della portata, della conduttività e della temperatura dell'acqua estratta, e a trasmettere al Servizio provinciale suddetto, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi all'uopo rilevati e registrati nel mese precedente;
- d) a fornire ai collaboratori di detto Servizio i mezzi necessari per visitare i lavori, ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;
- e) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalla Regione Emilia-Romagna per il controllo e il regolare sfruttamento delle sorgenti e dall'Autorità sanitaria per l'utilizzazione igienica dell'acqua;
- f) a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il diritto proporzionale annuo minimo anticipato di L. 2.040.000 (duemilionequarantamila), nonchè la tassa di concessione regionale di L. 1.613.000 per il rinnovo della concessione;
- g) a far pervenire al Servizio provinciale anzidetto, entro tre mesi dalla data di notifica della presente determinazione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della determinazione stessa presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari;
- 4 - La concessione è rinnovata, fatti salvi i diritti dei terzi e fatte salve le altre eventuali autorizzazioni;
- 5 - Il Responsabile del Servizio provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Risorse Forestali di Rimini è incaricato di provvedere per l'esecuzione del presente

atto, con l'ossequio rigoroso della normativa di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


NC125-97

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AREA AMBIENTE
(Ing. Roberto Barilli)

- Versamento Tassa Concessione Regionale di £ 1'613'000 (D.Lgs 22/6/91 n. 230) in data 23/7/97
- Pubblicazione B.U.R. n. 78 p. II in data 27/8/97
- N.O. Antimafia / ex art. 2 D.L. 490 dell' 8/8/94) n. 8175/GAB. in data 8/12/97

Ritirata Determinazione di
Rinnovo concessione in
data : 9/1/98
dal Sig. : Dott. Luciano Savio

- 6 -



DECRETO N. 005050/1997

omissis

ATTESTAZIONE di un versamento di L. 1.613.000*
Lire Unmilionesecientotredicimila*
sul C/C N. 00116400
intestato a REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Tasse e concessioni regionali
BOLOGNA
eseguito da SACRAMORA S.P.A.
residente in VISERBA/RIMINI
add. 23.07.97
Bollo a data
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFFICIALE POSTALE
N. 23 LUG 97
del bollettario ch 9
data progress.

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell' ART. 17 comma 31, 32
della Legge 15 maggio 1997 n. 127

Il Responsabile del Servizio
DIFESA DEL SUOLO
(Dott. Enrico Carboni)